



NEWS

Euroconference

Edizione di lunedì 16 Dicembre 2024

CASI OPERATIVI

Disciplina degli omaggi ai dipendenti nel lavoro autonomo
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le verifiche sul 2024 per il contribuente forfettario
di Laura Mazzola

LA LENTE SULLA RIFORMA

Le modifiche al reddito agrario della Riforma fiscale
di Luigi Scappini

IMPOSTE INDIRETTE

Locazione di fabbricati strumentali e la deroga al principio di alternatività e registro
di Mauro Muraca

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I controlli di fine anno sulla disciplina Controlled Foreign Companies
di Ennio Vial

PROFESSIONISTI

Comunicazione uno-a-molti: cos'è e come può rivoluzionare il tuo studio professionale
di Emanuela Carini – Responsabile Marketing di BDM Associati SRL



CASI OPERATIVI

Disciplina degli omaggi ai dipendenti nel lavoro autonomo

di Euroconference Centro Studi Tributari



The banner features the FiscoPratico logo (a stylized 'e' and 'c' in blue, red, and yellow) and the text 'FiscoPratico'. To the right, it says 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' and 'scopri di più >'. The background is blue with geometric shapes.

Mario Rossi è geometra che svolge attività professionale, tramite la propria posizione Iva individuale.

In occasione delle feste natalizie ha acquistato 2 cesti omaggio, del costo di 200 euro + Iva cadauno, da omaggiare alle proprie 2 dipendenti.

Qual è il trattamento fiscale da riservata a tale acquisto, tanto sotto il profilo Iva, quanto per la deduzione dal reddito?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Le verifiche sul 2024 per il contribuente forfettario

di Laura Mazzola

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

[Scopri di più](#)

La perdita di uno dei requisiti per l'**applicazione del regime forfettario**, di cui alla L. 190/2014 e successive integrazioni e modifiche, o il **verificarsi di una causa ostativa**, comporta la **fuoriuscita dal regime a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'evento si verifica**.

Ora, in vista della chiusura del periodo d'imposta 2024, occorre, in capo al singolo contribuente forfettario, procedere a **particolari verifiche al fine di capire se il regime è ancora applicabile nell'anno 2025**.

Nel dettaglio, occorre verificare, **in riferimento al 2024**:

- l'**ammontare dei ricavi o dei compensi effettivamente percepiti**;
- le **spese per il personale dipendente o assimilato sostenute**;
- le **partecipazioni in società**;
- la **percezione di reddito da lavoro dipendente**.

L'**ammontare dei ricavi**, per l'imprenditore, **o dei compensi**, per l'esercente arte o professione, effettivamente percepiti nel corso del 2024, non deve superare il **limite previsto pari a 85.000 euro**.

Tale limite deve essere ragguagliato ad anno; vale a dire che, se il contribuente ha iniziato la sua attività in data 1.3.2024, il limite di ricavi o compensi è **pari a 71.027,40 euro** (dato da 85.000: 365 gg. x 305 gg.).

In merito al limite di ricavi o compensi, si evidenzia che la Legge di bilancio per il 2023, integrando [l'articolo 1, comma 71, L. 190/2014](#), ha introdotto un'ipotesi al verificarsi della quale il regime forfettario deve essere **disapplicato immediatamente**.

Infatti, se i ricavi o compensi percepiti risultano **superiori a 100.000 euro**, il regime cessa di avere applicazione nel corso dell'anno in cui tale condizione si verifica.



In merito al **sostenimento di spese per il personale dipendente o assimilato**, occorre verificare che il contribuente forfettario non abbia superato il **limite massimo di 20.000 euro annui lordi**.

Il costo da prendere in considerazione ai fini della verifica riguarda sia il costo per la retribuzione sia quello per gli oneri sociali e i contributi assistenziali, in relazione alle spese per:

- **lavoratori dipendenti;**
- **compensi erogati ai collaboratori**, di cui all'[articolo 50, comma 1 lett. c\) e c-bis\), Tuir](#);
- **utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro**, di cui all'[articolo 53, comma 2 lett. c\), Tuir](#);
- **somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari**, di cui all'[articolo 60, Tuir](#).

Per quanto riguarda le **partecipazioni in società**, occorre verificare che, al 1° gennaio 2025, non sia presente alcuna partecipazione in società di persone; eccezion fatta per la partecipazione in società semplice dalla quale si ricava un reddito fondiario.

Ultima verifica retroattiva da effettuare è quella riguardante la **percezione di reddito di lavoro dipendente o assimilato per un ammontare superiore a 30.000 euro**.

Tale limite non deve essere monitorato nell'ipotesi di **cessazione del rapporto nel corso dell'anno 2024**, a meno che tale cessazione non sia seguita dall'avvio di un nuovo rapporto di lavoro dipendente o assimilato, ovvero pensione.

Si evidenzia che, ai fini della verifica del limite, non devono essere considerati i **redditi da lavoro dipendente soggetti a tassazione separata**, quale, ad esempio, il trattamento di fine rapporto.



LA LENTE SULLA RIFORMA

Le modifiche al reddito agrario della Riforma fiscale

di Luigi Scappini

Seminario di specializzazione

Agricoltura e novità della Riforma fiscale e della Legge di bilancio

Scopri di più

Il CdM ha definitivamente **approvato** il secondo **modulo** di **riforma Irpef-Ires**, in ossequio a quanto previsto dagli [articoli 5, 6 e 9, L. 111/2023](#).

Con specifico riferimento al **settore agricolo**, il Legislatore ha **recepito** tutti gli **incipit** della Legge delega **salvo** quello relativo alla **revisione**, a fini di semplificazione, del **regime fiscale** dei **terreni agricoli**, su cui i **titolari** di redditi di **pensione** e i soggetti con reddito complessivo di modesto ammontare **svolgono attività agricole**. L'obiettivo era di permettere a soggetti, quali i pensionati che non possono **risultare regolarmente iscritti all'Inps gestione agricola** o a contribuenti che nella realtà svolgono altre attività lavorative, lasciando quella agricola come marginale, di essere **equiparato all'imprenditore agricolo** e, quindi, di **poder fruire anch'esso delle agevolazioni**, quale ad esempio l'**esenzione Imu**.

Le **altre misure** previste, la cui decorrenza è prevista già da questo periodo di imposta, vanno a **chiudere il percorso** iniziato nel lontano **2001** per effetto dell'allora Riforma attuata a mezzo della L. 57/2001 e sfociata nei D.Lgs. 226/2001, 227/2001 e 228/2001.

Tale obiettivo viene raggiunto, innanzitutto, con una **modifica**, che ai più potrebbe sembrare formale, ma che nella realtà è sostanziale, sull'[articolo 32, comma 1, Tuir](#), il quale, se **prima** stabiliva che il **reddito agrario** derivava dall'**esercizio di attività agricole** svolte **sui terreni** nei **limiti della potenzialità** degli stessi, per effetto della riscrittura del comma 1, afferma che "*Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati nell'esercizio delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile.*"

In questo modo, viene di fatto **recepita** una delle **novità** sostanziali della Riforma del **2001**, consistente nel **passaggio** da un'agricoltura agganciata indissolubilmente al fattore terra a un'**attività dinamica** incentrata sul concetto di ciclo biologico (o fase necessaria dello stesso), con **conseguente "declassamento"** del **fondo** a elemento **potenziale**; infatti, le attività, per poter essere classificate quali agricole, devono comunque essere potenzialmente **esercitate sui terreni**.



La **modifica** dell'[articolo 32, Tuir](#), del resto, era **necessaria** per poter “accogliere” nel perimetro del reddito agrario alcune attività che nella realtà, da un punto di vista civilistico, si classificavano già quali **attività agricole**, in ragione delle modifiche introdotte, come detto, nel 2001.

Il riferimento è alle **c.d. vertical farm**, nonché alle **colture idroponiche**.

Per effetto della **nuova lettera b-bisarticolo 32, Tuir, sono produttive di un **reddito agrario** anche “*le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie adibita alla produzione non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento definita con il decreto di cui al comma 3-bis*”.**

Tale previsione porta con sé la **necessità** di prevedere un **Decreto Mef**, da emanarsi di concerto con il Masaf, con cui individuare le **modalità di dichiarazione in Catasto** dell'utilizzazione dei suddetti immobili e di **determinazione della relativa superficie agraria** di riferimento.

In attesa di tale Decreto, che evidentemente necessita di tempi tecnici non brevi, introducendo il **nuovo comma 4-bis** nell'[articolo 34, Tuir](#), viene stabilito che “*Fino all'emanazione del decreto ... il reddito agrario delle colture prodotte utilizzando immobili oggetto di censimento al catasto dei fabbricati di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis), è determinato mediante l'applicazione alla superficie della particella catastale su cui insiste l'immobile della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia in cui è censita la particella, incrementata del 400 per cento.*”.

In perfetto **parallelismo** viene introdotto, nell'[articolo 28, Tuir](#), relativo alla determinazione del **reddito dominicale**, il **comma 4-ter**, con cui viene stabilita la **medesima regola di determinazione nell'attesa del Decreto Mef**. Inoltre, per effetto del successivo **comma 4-quater**, è previsto che “*Il reddito dominicale determinato ai sensi del decreto di cui all'articolo 32, comma 3-bis, ovvero, in via transitoria, ai sensi del comma 4-ter, non può essere inferiore alla rendita catastale attribuita all'immobile destinato alle attività dirette alla produzione di vegetali di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b-bis).*”.

Infine, sempre in un'ottica di coordinamento in funzione della novità introdotta, il Legislatore mette mano anche al successivo [articolo 36, Tuir](#), relativo al **reddito** dei **fabbricati**, prevedendo che gli **immobili** appartenenti alle categoria catastali C/1, C/2, C/3, C/4, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, che vengono **utilizzati** nello **svolgimento** delle **attività** dirette alla produzione di vegetali di cui all'[articolo 32, comma 2, lettera b-bis](#)), Tuir e ai quali si applicano le disposizioni dell'[articolo 28](#), commi 4-ter e 4-quater, **non sono produttivi di reddito dei fabbricati, a meno che non siano oggetto di locazione**.



IMPOSTE INDIRETTE

Locazione di fabbricati strumentali e la deroga al principio di alternatività e registro

di Mauro Muraca

Convegno di aggiornamento

Fiscalità indiretta e patrimoniale degli immobili

Scopri di più

L'[articolo 40, D.P.R. 131/1986](#), definisce i **rapporti tra l'Iva e l'imposta di registro**, stabilendo una regola cardine nell'ambito dell'imposizione indiretta, ovverosia il c.d. “**principio di alternatività Iva-registro**”. Secondo tale regola, l'**imposta di registro** è dovuta nella **misura fissa di 200 euro** (euro 67 per le sole locazioni immobiliari), quando l'operazione risulta essere soggetta ad Iva. Si considerano “soggette ad Iva”, anche **le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta** quali, ad esempio, le **operazioni fuori campo Iva**, poiché prive del requisito territoriale ([articoli da 7 a 7-septies, D.P.R. 633/1972](#)), nonché le **operazioni non imponibili, esenti o non soggette ad Iva** ([articolo 21, comma 6, D.P.R. 633/1972](#)).

Il “principio di alternatività Iva – registro” subisce, però, talune deroghe, nell'ambito delle **locazioni di fabbricati strumentali**, le quali, come già [anticipato in un precedente contributo](#), sono soggette, a norma dell'[articolo 10, comma 1, n. 8, D.P.R. 633/1972](#), alla **regola generale dell'esenzione Iva**, con la possibilità di optare – nel contratto di locazione (e per tutta la sua durata) – per **l'applicazione dell'Iva nella misura ordinaria del 22%**.

È previsto, infatti, che, per le locazioni di fabbricati strumentali, l'imposta di registro si applichi, sempre e comunque, in **misura proporzionale** (e non in misura fissa), anche se l'operazione risulta imponibile ad Iva, ovvero esente da imposta. Nello specifico, le **locazioni di fabbricati strumentali**, poste in essere da soggetti Iva, scontano l'**imposta di registro proporzionale dell'1%**, a norma della lett. a-bis) dell'[articolo 5, comma 1, della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986](#), a prescindere dal regime Iva (di esenzione o imponibilità) cui risultino soggette: l'opzione per l'imponibilità Iva, esercitata nel contratto di locazione, non modifica, dunque, l'**assetto impositivo ai fini delle imposte di registro**, in quanto il tributo resta dovuto nella misura proporzionale dell'1%, sia nel caso in cui l'operazione di **locazione sia esente da Iva, ovvero imponibile ad Iva per opzione**.

Questa fattispecie rappresenta, come detto, una **deroga al principio di alternatività Iva/Registro**, la cui legittimità è stata messa in discussione, in diverse occasioni, dalla **giurisprudenza di merito**, per la quale l'**applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale** (con l'aliquota dell'1%), ai contratti di locazione di immobili strumentali



imponibili Iva, **sarebbe stata in contrasto con l'articolo 401, Direttiva 2006/112/CE**, che **vieta di introdurre o di mantenere imposte**, diritti e tasse, che abbiano il **carattere di imposta sul giro di affari** (C.T. Reg. Lombardia n. 138/49/2012). Del medesimo avviso, anche la successiva sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano (C.T. Reg. 4.7.2014 n. 3663/24/14), nel contesto della quale è stato ribadito che la normativa europea **vieta espressamente l'imposta di registro su annualità successive sui contratti "ivati"** e, pertanto, sono state ritenute **illeggittime le riprese effettuate dall'Ufficio**. Si legge, infatti, in sentenza, che, “*nel caso di specie, ci si trova di fronte a un contratto di locazione relativo ad immobile strumentale assoggettato ad Iva, per tale motivo le relative imposte di registro successive a quella di registrazione non sono dovute, onde evitare una doppia imposizione fiscale*”.

L'assenza di giudicati di legittimità sull'argomento, unitamente al dubbio che tale imposta, essendo calcolata sulla medesima base imponibile ai fini Iva, comporti, di fatto, una duplicazione di quest'ultima, ha indotto la C.T. Regionale di Bolzano (Ordinanza n. 50/2016) a sottoporre alla **Corte di Giustizia UE** una questione pregiudiziale, in cui veniva chiesto se il citato [articolo 401, direttiva 2006/112/Ce](#) (...), “*debba essere interpretato nel senso che l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro (a carico dei contratti di locazione di beni strumentali ...) possono essere riscosse in modo cumulativo*” e se l'imposta di registro “*abbia il carattere di un'imposta sul volume di affari*”.

Pronunciandosi sulla questione, con **sentenza 12.10.2017 Causa C-549/16**, la Corte di Giustizia UE ha statuito che l'articolo 401, direttiva 2006/112/Ce, **non osta all'applicazione dell'imposta di registro proporzionale (1%) ai contratti di locazione di immobili strumentali imponibili Iva e che tale cumulo (Iva e imposta di registro) non è nemmeno vietato dall'articolo 401, direttiva 2006/112/Ce**, in quanto tale norma consente l'applicazione di imposte su forniture di beni e prestazioni di servizi che non **abbiano natura di imposte sul volume d'affari**. Viene, al riguardo, affermato che **all'imposta di registro mancano i caratteri essenziali dell'Iva** (tra cui l'applicazione generalizzata) e che **l'imposta di registro si applica sugli atti** indicati dal D.P.R. 131/1986. In coerenza con quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE, anche la successiva giurisprudenza di merito, che ha ribadito la **legittimità dell'imposta di registro nazionale applicata nella misura dell'1% sui contratti di locazione di fabbricati strumentali (e relative pertinenze) anche se soggetti ad Iva**, in quanto **l'imposta di registro non coincide con l'Iva, non avendone alcune caratteristiche essenziali** (C.T. Reg. Lombardia n. 14/5/2020).



FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I controlli di fine anno sulla disciplina Controlled Foreign Companies

di Ennio Vial

Master di specializzazione

Fiscalità internazionale in pratica 2025

Il punto dopo la riforma

Scopri di più

Nella sesta giornata del Master Breve sono stati affrontati, tra gli altri, i **temi della riforma della fiscalità internazionale** introdotti ad opera del D. Lgs. 209/2023.

Tra le discipline interessate dalla riforma si annoverano anche quella relativa **alla CFC e quella relativa ai dividendi paradisiaci**.

A fine anno si deve sempre fare un **controllo per monitorare se**, in primo luogo, i **redditi conseguiti dal socio residente in Italia** di una controllata estera debbano essere **tassati per trasparenza**. In secondo luogo, si deve poi valutare **se gli utili che verranno distribuiti successivamente** e maturati in questo esercizio (2024) **saranno considerati White o black**.

In reazione al primo aspetto, si segnalala come **la disciplina CFC abbia natura di norma antielusiva**. La stessa è contenuta [nell'articolo 167, Tuir](#).

In sostanza, la norma prevede che se un soggetto di qualsiasi natura, fiscalmente residente in Italia, controlla una società estera, a prescindere che questa **sia residente nella Ue** o in un Paese **extracomunitario**, i redditi da questa prodotti possano essere imputati per **trasparenza in capo al socio controllante**.

Ciò, tuttavia, nel rispetto di **precise condizioni**. Oltre ad essere un soggetto fiscalmente residente in Italia (trascuriamo per comodità il caso del soggetto non residente con la stabile organizzazione in Italia) è necessario detenere una **partecipazione di controllo in una società estera**.

In secondo luogo, è richiesto che la **società estera svolga un'attività passiva** e, nel contempo, sia soggetta a un regime impositivo **particolarmente vantaggioso**. L'attività passiva **è elencata in 7 distinte casistiche** nel comma 4, lett. b), dell'[articolo 167, Tuir](#). Per quanto concerne, invece, il livello impositivo, la lettera a), del comma 4, prevede, come in passato, che il contribuente deve **fare il confronto tra**:



- la tassazione effettiva subita nel Paese estero e;
- la tassazione teorica che sarebbe stata subito in Italia (ancorché dimezzata).

Qualora la **tassazione teorica** italiana calcolata con **aliquota del 12%** (il 50% dell'Ires) sia **superiore a quella effettiva estera**, la società **sarà considerata paradisiaca**.

Dal 2024, è stata introdotta anche una **norma volta a semplificare i conteggi degli operatori**. In sostanza, solo per alcuni (in pratica quelli che sono soggetti a revisione), è possibile, in luogo di operare fastidiosi e complicati confronti tra la tassazione **effettiva estera e quella teorica italiana**, ritenere la società White solamente verificando che la stessa sia **soggetta ad un livello impositivo di tassazione effettiva almeno pari al 15%**.

Tale soglia, pertanto, rappresenta il **cosiddetto minimo sindacale** accettabile in ambito internazionale. Qualora la società estera svolga un'attività passiva e sia **soggetta a regime impositivo particolarmente “leggero”**, i redditi da questa prodotti saranno imputati per **trasparenza al socio controllante**. Tuttavia, egli potrà “giustificarsi” con l'esimente del comma 5, dell'[articolo 167, Tuir](#), dimostrando che la società svolge attività economica effettiva.

Un tempo, questa esimente doveva essere dimostrata con l'interpello. Una decina di anni fa, **l'interpello è divenuto facoltativo**. Adesso **l'interpello** è un lusso concesso solo ad alcune ristrette categorie di contribuenti.

Da questa prima analisi, seppur superficiale, emerge in modo molto chiaro come **la tassazione CFC possa intervenire in ipotesi abbastanza marginali**, perché molto spesso le **società estere non svolgono attività passiva**, oppure il livello impositivo a cui **sono soggette risulta accettabile**.

Tuttavia, l'analisi deve essere svolta, perché non mancano i casi in cui se si scappa dalla **disciplina CFC al limite attraverso l'esimente**, potremmo incappare poi in una **tassazione più onerosa dei dividendi successivamente distribuiti**.

Ovviamente, è appena il caso di ricordare che, se i redditi sono assoggettati a **tassazione per trasparenza**, i successivi dividendi, nei limiti del reddito già tassato, non saranno **fiscalmente rilevanti in Italia**.

Il regime dei dividendi risulta oltremodo complesso, ma **sarà approfondito in successivo intervento**.

Questi aspetti e molti altri verranno approfonditi nel percorso **fiscalità internazionale in pratica 2025** programmato a partire dal **prossimo mese di gennaio 2025**.



PROFESSIONISTI

Comunicazione uno-a-molti: cos'è e come può rivoluzionare il tuo studio professionale

di Emanuela Carini – Responsabile Marketing di BDM Associati SRL

The advertisement features the FiscoPratico logo (a stylized 'ec') and the text 'FiscoPratico'. It claims 'La piattaforma editoriale integrata con l'AI per lo Studio del Commercialista' (The integrated editorial platform with AI for the Commercialist's Studio). A button labeled 'scopri di più >' (Discover more) is also present.

I professionisti che hanno seguito corsi di formazione sul marketing e la comunicazione, hanno sicuramente sentito parlare della **comunicazione uno-a-molti** (o *one-to-many*, per chi è abituato agli “inglesismi”) come uno strumento molto efficace per **migliorare la comunicazione** con i clienti e attirare nuovi e potenziali clienti.

Ma cos’è nel concreto la comunicazione “uno-a-molti”?

E come si può applicare concretamente a uno studio professionale?

Per iniziare, la comunicazione *uno-a-molti* include tutte quelle modalità che permettono a un solo messaggio o contenuto di essere ricevuto e visto contemporaneamente da una moltitudine di persone.

Questo tipo di comunicazione può essere effettuata anche con **strumenti molto semplici**, di uso quotidiano e già estremamente diffusi, come ad esempio la mail.

Un messaggio di posta elettronica in cui vengono messi in “copia conoscenza” tutti i soci di un’azienda cliente o tutti i dipendenti e collaboratori dello studio **raggiungerà in una volta sola più persone**.

Un’azione di questo tipo può essere fatta per invitare a una riunione, per comunicare una variazione nelle modalità di lavoro, oppure, per informare contemporaneamente tutto il proprio parco clienti di un imminente scadenza o di una nuova opportunità.

Il beneficio è evidente: comunicare uno-a-molti permette di **risparmiare molto tempo**, che sarebbe in alternativa impiegato per intercettare ognuna di queste persone al telefono e per comunicargli, individualmente, il contenuto.

Esistono però altri strumenti di comunicazione *uno-a-molti*, più “potenti”, che possono fornire alla comunicazione di studio un **incredibile aiuto**, soprattutto in periodi di particolare stress,



scadenze e accumuli di lavoro.

Tra questi troviamo i *webinar* (cioè riunione online fatte con Zoom, Meet, Teams o altri strumenti analoghi), i video, i messaggi *broad* su WhatsApp...

Per non fare confusione e per non mettere troppa carne al fuoco, oggi ci concentriamo solo sui primi della nostra lista: **i *webinar*.**

Prendiamo un esempio molto concreto nella vita dello studio e vediamo come un *webinar* potrebbe aiutare.

Pensiamo al Concordato Preventivo Biennale o a qualsiasi altra novità/adempimento che potrebbe costringere lo studio a comunicare e ad entrare in contatto con tutti i clienti in poco tempo.

Con la **comunicazione *uno-a-uno*** (l'opposto di quella *uno-a-molti*), la segreteria di studio sarebbe costretta a dover prendere in mano il telefono e chiamare uno ad uno i clienti, sicuramente dopo aver controllato la loro situazione e aver fatto una prima scrematura.

Quante ore può richiedere questa attività? Tante. Tantissime. Troppe.

Questo perché è risaputo che una telefonata al cliente diventa subito la scusa per quest'ultimo per accodarsi in questo modo: “*Dottore, intanto che ci siamo le chiedo anche questo...*”

Non potendo trascurare le attività quotidiane in favore di un contatto uno a uno con i clienti, il professionista si trova di fronte a due strade: non chiamare nessuno, con il rischio che i clienti si sentano trascurati, o sentirne il più possibile nei ritagli di tempo, investendo però troppo tempo prezioso.

Una soluzione più efficace per gestire situazioni critiche come questa combina strumenti *uno-a-molti* con strumenti *uno-a-uno*.

Ecco la procedura, passo a passo:

1. **Organizzare un *webinar*** (o più webinar in base a quanto è grande il parco clienti) da 1 ora ciascuno per spiegare tutti i dettagli del nuovo adempimento, i vantaggi, i criteri per accedervi e tanto altro – tempo richiesto: 30 minuti.
2. **Invitare i clienti al *webinar***. Per farlo, scaricare dal gestionale la lista delle loro mail. Creare il testo della mail di invito che contiene i dettagli del webinar come data, ora e argomento. Inserire il link per partecipare. Ora, inviare l'invito a tutta la lista di mail di clienti (ricordando sempre di inserirle in “*copia conoscenza nascosta*” per evitare problemi con la *privacy* e figuracce!). Per aumentare il tasso di successo, prevedere



anche una seconda mail di promemoria oppure un messaggio whatsapp – tempo richiesto: 30 minuti.

3. **Svolgere il webinar** e raccontare ai clienti tutto quello che gli serve sapere per valutare l'opportunità che gli si sta proponendo. Chiedere loro, durante la diretta, di attivarsi se sono interessati ad approfondire. Gli si può chiedere semplicemente di scrivere un messaggio in chat, oppure gli si può fornire il link di un semplicissimo Google Moduli (gratuito!!). In pochi minuti si potrà così scoprire chi sono i clienti interessati – tempo richiesto: 1/2 ore.
4. **Ricontattare telefonicamente i clienti che ti hanno dichiarato il loro interesse** e analizzare uno a uno i loro casi. Alcuni di loro vorranno proseguire, altri, invece, si renderanno conto che il servizio non fa al caso loro. Ovviamente in questo caso il tempo richiesto varia in base alla dimensione del parco clienti, ma grazie alle attività precedenti sarà possibile contattare solo persone interessate e già informate, risparmiando ore e ore di lavoro e chiamate inutili.

Con questa procedura, il tempo totale richiesto per comunicare e coinvolgere tutti i clienti non supera le 4/5 ore!

Un investimento di tempo molto più sostenibile per lo studio e che, grazie alle azioni messe in campo, garantirà anche un maggior ritorno economico.

Conclusione

Il rapporto personale e *uno-a-uno* dei professionisti con i propri clienti rimane uno strumento imprescindibile per l'erogazione del servizio.

Tuttavia, alla luce delle costanti novità e del sempre minor tempo che lo studio ha a disposizione, integrare la comunicazione *uno-a-uno* con gli strumenti di comunicazione uno-a-molti è una soluzione che va a vantaggio di entrambe le parti.

I clienti potranno essere infatti maggiormente coinvolti e informati, mentre lo studio potrà ottimizzare il tempo e rendere più efficiente la comunicazione, destinando il tempo risparmiato ad attività più strategiche e utili.

La comunicazione *uno-a-molti* si avvale di numerosi strumenti, la maggior parte dei quali gratuiti o già in dotazione agli studi professionali italiani.

Proprio per questo, è sempre più importante che i professionisti ne comprendano e colgano le potenzialità, trasformando percezioni e idee in una semplice ma efficace strategia di comunicazione che trasmetta al parco clienti il valore dei servizi offerti, attiri nuovi clienti e liberi tempo ai professionisti sempre più impegnati.